

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2016
533/2016/R/GAS

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
E MISURA DEL GAS, PER LA SOCIETÀ ASEC S.P.A, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", approvata con deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 147/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 147/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 99/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 99/2016/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con la determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 147/2015/R/GAS, l'impresa distributtrice 1747-ASEC S.P.A. ha presentato istanza di rideterminazione tariffaria entro il 15 settembre 2014, con riferimento alla località 4277-Catania (CT);
- nella parte di motivazione della deliberazione 99/2016/R/GAS si è evidenziato che, con comunicazione del 17 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4884), la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha comunicato alla società di aver ritenuto idonea, ad una prima analisi di natura formale, la documentazione presentata al fine di giustificare gli incrementi patrimoniali;

- come indicato nella parte di motivazione della medesima deliberazione 99/2016/R/GAS, la società non ha provveduto entro i termini previsti ad apportare le modifiche/integrazioni nel sistema di raccolta dati;
- con comunicazione del 5 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10075) la società ha richiesto alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità la riapertura *extra time* del sistema di raccolta dati, al fine di apportare le necessarie modifiche/integrazioni;
- con comunicazione del 27 giugno 2016 (prot. Autorità n. 18260) la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha previsto la riapertura del sistema di raccolta dati per la società all'interno della finestra 1-15 settembre 2016, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della RTDG;
- la società 1747-ASEC S.P.A. ha provveduto entro i termini stabiliti ad apportare le modifiche/integrazioni nel sistema di raccolta dati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2015, le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2015 presentate dalla società ASEC S.P.A. nella finestra 1-15 settembre 2016;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella rideterminazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2015

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2015 per la società ASEC S.P.A. come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica all'impresa riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni